

Il “federalismo ambientale” in materia di tutela delle acque dall’inquinamento

A cura di Mauro Kusturin

Personalmente ho iniziato a parlare (e scrivere) di “*federalismo ambientale*” circa 2 anni fa, con la speranza che questo “*fenomeno negativo*” nel tempo si attenuasse; invece oggi, alla luce del variato quadro normativo, ritorno sull’argomento con forte spirito critico. La censura è rivolta *in primis* alle Regioni “*pigre*” per non aver disciplinato in materia di tutela delle acque ed *in secundis* al Governo nazionale che non ha saputo arginare in qualche modo questo buco normativo, che alla fine ha portato alla mancata salvaguardia delle nostre acque dall’inquinamento.

Inoltre nel corso di questi anni passati ho notato un netto proliferare di argomenti dottrinali che hanno avuto come argomento principale questo “*federalismo*”, che in materia ambientale abbraccia un po’ tutte le matrici (aria-acqua-suolo).

Ancor oggi quindi, è un tema politico di attualità, dal quale prendono vita molte problematiche ambientali di stretta novità; se qualcuno si diletta a creare un elenco di riferimenti della Parte III del D.Lgs.152/2006, ove le Regioni vengono delegate ad emanare specifiche normative e/o discipline in materia di sola tutela delle acque dall’inquinamento, lo stesso sarebbe alquanto sostanzioso.

Io personalmente cito, a titolo esemplificativo, 2 argomenti, che tuttavia risultano di notevole importanza sull’impatto che le seguenti tipologie di acque reflue possono avere su un corpo idrico:

- ✚ acque reflue assimilabili alle domestiche – art.101 comma 7 let.e;
- ✚ acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia – art.113;

Acque reflue assimilabili alle domestiche

L'art.101 comma 7 cita testualmente che “... sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: ... e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”; questo disposto ha creato una vera e propria babele di norme regionali, tra leggi e direttive, con il risultato finale di trovarsi di fronte alla realtà del “*regione che vai ... assimilabilità che trovi*”.

Per far comprendere al lettore la vastità e l'importanza del problema ambientale che ne deriva, prendo come spunto di riflessione le acque reflue che vengono scaricate dagli ospedali o dalle case di cura ove vengono somministrate cure mediche.

Gli scenari possibili e probabili nelle varie Regioni, sulla suddetta tipologia di reflui, possono essere sostanzialmente tre:

1. sono acque reflue assimilate alle domestiche dalla normativa regionale;
2. sono acque reflue industriali contemplate nella normativa regionale;
3. sono acque reflue non considerate dalla normativa regionale.

Ora analizzando i tre casi, dal punto di vista squisitamente tecnico, è da disapprovare la prima ipotesi a favore della seconda, mentre sicuramente è da condannare senza appello la terza.

Difatti nel primo o nel secondo caso, quantomeno si ha la certezza su cosa siano ed a quale regime devono sottostare questa tipologia di acque reflue; il terzo caso invece, non fa altro che aumentare i dubbi interpretativi di una norma già lacunosa.

Infatti se analizziamo la definizione di acque reflue domestiche di cui all'art.74 co.1 let. g), leggiamo che tale tipologia di reflui è dato dalle “... acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e **da servizi** e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Ora in una visione molto ampia del concetto di “acque reflue domestiche” e nel dar forza all'inciso “*provenienti da servizi*”, le acque reflue di un ospedale potrebbero rientrare tranquillamente in questa definizione; ma vi invito a ragionare un po' più tecnicamente (ed anche più logicamente) e vi chiedo se lo scarico di un ospedale è minimamente paragonabile allo scarico di un bel “*grosso grasso*” condominio.

Che io sappia in un condominio non vengono somministrati farmaci ogni giorno, non vengono eseguite esami radiologici, chemioterapie, analisi cliniche e batteriologiche, ecc. ecc.

Dal punto di vista analitico non credo proprio che le due tipologie di scarichi siano assimilabili!

Ed allora che succede nel caso di specie quando siffatte tipologie di reflui non vengono classificate? Risposta: il solito caos, la solita storia del “*regione che vai ... assimilabilità che trovi*”.

Adesso senza far altri esempi su acque reflue che potrebbero o non essere assimilate ai reflui domestici, lascio il lettore riflettere e pensare su quanti altri tipi di scarico possono creare le suddette problematiche.



Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

E passiamo alle acque *meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia* ed alle conseguenze a cui ha portato il “*federalismo ambientale*”.

Anche qui per semplificare il concetto ed inquadrare la problematica mi aiuto con un esempio: pensiamo agli idrocarburi che possono essere “*dilavati*” negli impianti di distribuzione carburante o nei centri di demolizione degli autoveicoli. Infatti se osserviamo la problematica dal punto di vista della qualità dello scarico, non possiamo non considerare talune tipologie di scarico.

Tale inquinante, che risulta presente nella Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/1999 e per il quale è prevista la possibilità di fissare dei limiti più restrittivi (v. *Parte III – All.5 – Tab.5*), è facilmente riscontrabile in queste attività. Orbene, se nel caso dei distributori, la quantità di idrocarburi che si ritrovano potenzialmente nello scarico sono di modesta quantità considerato il notevole passo avanti tecnologico delle moderne apparecchiature di rifornimento e considerati i sistemi di abbattimento del carico inquinante utilizzati da gran parte delle Compagnie Petrolifere, nel caso dei demolitori il problema diviene più pregnante anche a causa delle diverse tipologie di sostanze liquide residue che si trovano nelle carcasse degli autoveicoli depositate sui piazzali.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, le acque meteoriche che si miscelano con queste sostanze inquinanti perdono, senza alcun dubbio, la loro natura “*meteorica*”, divenendo vettore di trasporto di dette sostanze e quindi vere e proprie acque reflue.

A dire il vero la Suprema Corte si è orientata in tal senso; a tal proposito giova ricordare la Sentenza n.1359 del 22.06.2005, secondo la quale per tale tipologia di scarichi non si può più parlare di acque meteoriche ma “*scarichi di acque reflue industriali*” in presenza di un sistema di scarico tramite condotta o addirittura ad “*un'immisione di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue*” se non vi è un sistema di scarico ma un fenomeno di dilavamento che dà luogo ad un successivo ruscellamento.

Altro problema che scaturisce da queste diversità “*regionale*” è dato dai risvolti economici su i soggetti dalle cui attività originano siffatte tipologie di scarichi: difatti ci si può trovare di fronte ad una disparità di trattamento, in quanto ci sarà il soggetto che per scaricare le acque ex art.113 del D.Lgs.152/2006 si deve munire di autorizzazione allo scarico nonché deve installare un idoneo impianto, magari soggetto anche ad un sistema di autocontrolli, con tutto quello che comporta in spese e gestione del citato sistema e/o iter procedurale, mentre un altro soggetto, in un'altra regione, potrebbe scaricare tranquillamente lo stesso reflujo senza dover chiedere nulla a nessuno e senza dover spendere un mare di quattrini.

Tuttavia in attesa, o in assenza, di tale disciplina sono del parere che per tale tipologia di scarico deve essere almeno previsto un adeguato piano di controlli mirato alla verifica del rispetto delle norme che tutelino l'ambiente; infatti anche se non è al momento necessaria alcuna autorizzazione allo scarico, questo non vuol dire che tali scarichi non devono essere conformi ai limiti tabellari previsti dall'Allegato 5 alla Parte III del citato decreto.

Ovviamente tale ragionamento può essere analogamente affrontato per altre numerosissime tipologie di attività che danno luogo alla produzione di altre sostanze inquinanti.

Conclusioni

Effettuando una ricerca sulle legislazione regionale della nostra penisola, troviamo un ampio ventaglio di circostanze: solo per dare al lettore un minimo di cognizione della vastità del problema, ricordiamo che ci sono regioni più "virtuose" ovvero più attive in materia di legislazione e/o disciplina regionale ambientale ed altre che io ho definito in premessa "pigre", ove la disciplina regionale è notevolmente carente o addirittura assente; inoltre il diffuso "uso" delle direttive regionali a discapito di leggi vere e proprie, crea non pochi problemi di natura interpretativa ed di applicazione delle norme.

Ora è facile immaginare la confusione che si crea sia nei panni di chi deve far applicare la norma, ma soprattutto nel povero "cittadino", che naviga in un oceano senza bussola.

Se poi affrontiamo il problema del "federalismo ambientale" a 360°, i problemi di interpretazione e/o applicazione delle norma regionale in rapporto a quella nazionale, aumentano in modo preoccupante tali provocare in molti casi anche lo stallo della macchina amministrativa: solo per citare altri esempi, sempre in materia di tutela delle acque, basti pensare alla disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria, all'individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, materia quest'ultima, sulla quale la giurisprudenza si espressa di continuo cercando di chiarire ed eliminare dubbi e/o lacune create dal legislatore che spesso ci ha messo mano, mischiando più volte le carte in tavola.

In conclusione, a distanza di due anni, oggi il presente articolo vuole essere un "parere sfavorevole" ed un "NO" ad un "federalismo ambientale" perché è personalissimo parere del sottoscritto che "la legge è uguale per tutti ... gli scarichi".

Purtroppo è ancora una realtà molto lontana!

Mauro Kusturin

Pubblicato il 31 luglio 2010